Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 giugno 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 520.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'estrazione della sabbia silicea della provincia di Lucca.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 521.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati e intermedi dipendenti dalle imprese delle confezioni in serie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 522.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Firenze.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 523.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti: dalle imprese esercenti le attività cotoniere; dalle imprese esercenti l'attività della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia; dalle imprese esercenti l'attività della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche; dalle imprese esercenti l'attività della tintoria, stamperia, apparecchiatura e coesionatura della seta, del rajon e delle altre fibre, per conto proprio e per conto terzi; dalle imprese esercenti l'attività della filatura dei cascami di seta; dalle imprese esercenti l'attività jutiera; dalle imprese dei tessili vari, da quelle amiantiere, nonchè dalle imprese delle provincie di Como e Torino fabbricanti tappeti; dalle imprese esercenti l'attività di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio.

Supplemento n. 3.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria dell'E.N.P.A.S.

Concorso per esami a duecentoventisette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine dell'E.N.P.A.S.

(3604 - 3605)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1962, n. 511.

Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituita dalla seguente:

« e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000 ».

Art. 2.

Alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico di cui al precedente articolo, alle parole: « un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia » sono sostituite le parole: « un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 64 del testo unico di cui ai precedenti articoli è sostituito dal seguente:

« Relativamente agli enti di previdenza per i lavoratori ed alle società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento, a favore degli iscritti, di capitali superiori a lire 250.000 o di rendite annue superiori a lire 180.000, la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in rione Straccis del comune di Gorizia.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia, in data 15 gennaio 1961, integrato con due dichiarazioni del 27 ottobre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, in rione Straccis del comune di Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 513.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione a scopo di culto e di religione, denominata « Pro Claustrali », con sede in Roma.

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione a scopo di culto e di religione, denominata « Pro Claustrali », con sede in Roma, e viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1962, n. 514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della Vergine, al quartiere Aurelio - Via Boccea in Roma.

N. 514. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 19 giugno 1961, integrato con altro decreto del 20 giugno 1961 e con due dichiarazioni del 19 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Sposo della Vergine, al quartiere Aurelio, via Boccea in Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 515.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in località Molicciara del comune di Castelnuovo Magra (La Spezia).

N. 515. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, sita in località Molicciara del comune di Castelnuovo Magra (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 516.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna del Divino Amore, sita in località Zia Lisa del comune di Catania.

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Madonna del Divino Amore, sita in località Zia Lisa del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962, n. 517.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in località Pineta del comune di Laives (Bolzano).

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 26 giugno 1961, integrato con dichiarazione del 23 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in località Pineta del comune di Laives (Bolzano) ed alla istituzione di due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 151, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio generale del predetto Ente, ai sensi dell'art. 6 del relativo statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

Cantamaglia dott. Luigi e De Cornè ing. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Carenini dott. Egidio, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Arpesani ambasciatore Giustino, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Calderoni prof. Ugo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Cardinali dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Nave dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gini dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Forte dott. ing. Mario, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Ripamonti on. dott. Camillo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Boccassino dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Mazzarella dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Sacchetto prof. Aleardo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Flore dott. Vito Dante, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Di Paolo dott. Alfonso, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Brusoni avv. Alfredo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Milano;

Gallizia dott. Giuseppe, Morelli ing. Roberto, Mottola avv. Orazio e Montagnani sen. Piero, in rappresentanza del comune di Milano;

Radice Fossati gr. uff. ing. Eugenio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Ortolani per. agr. Piervirgilio e Polotti Giulio, in rappresentanza dei lavoratori;

Carmina ing. Rosario e Michiara comm. rag. Pelio, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Nodari ing. Corrado, Petrelli ing. Ivo e Vittadini dott. Carlo, in rappresentanza degli industriali;

Groppelli dott. Francesco, Marocchi prof. Giulio e Cattaneo dott. Alessandro, in rappresentanza degli agricoltori;

Testori comm. Edoardo, Comerio conte Orazio e Invernizzi comm. Guido, in rappresentanza dei commercianti;

Dosi on. avv. Mario, in rappresentanza degli artigiani;

Borletti dott. Senatore e Ponzoni rag. Carlo, in rappresentanza degli espositori;

Sioli comm. Giuseppe e Tridenti Pozzi cav. del lav. Claudio, in rappresentanza dei commissari merceologici;

Parrini Manlio, in rappresentanza dei dipendenti dell'Ente.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(3637)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Con decreti ministeriali del 15 dicembre 1961 e 5 febbraio 1962, i notai dott. Giuseppe Sivilia e dott. Luigi Maddalena, residenti ed esercenti in Napoli, sono stati rispettivamente accreditati presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di quella città per le operazioni di debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(3649)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1962, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 234, è stato accolto il ricorso, notificato in data 22 luglio 1959, prodotto dal dott. Gabriele Giuseppe, già appartenente al ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero con la qualifica di consigliere di 2ª classe in soprannumero, avverso il provvedimento del Ministero n. 505414 del 15 maggio 1959, con il quale venne respinta la richiesta della maggiorazione del 30 % della diaria giornaliera, prevista dall'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, avanzata dal ricorrente medesimo per la missione effettuata nel Sudan, quale rappresentante del Ministero del commercio con l'estero in seno alla Delegazione di esperti e tecnici italiani dal 14 al 31 gennaio 1958.

(3643)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a posti di operaio qualificato (2ª categoria) in prova, presso la Zecca con le seguenti qualifiche: un posto di fabbro fucinatore e forgiatore; un posto di conduttore di forni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 2ª categoria qualificato in prova (coefficiente 157) presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

1) concorso a un posto di fabbro fucinatore e forgiatore;
2) concorso a un posto di conduttore di forni.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;
2) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 45:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella « B » allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblia 18 giugno 1952, n. 1176;

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuta buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954 n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici per almeno due anni anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Ai concorsi non sono ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dai concorsi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, ove prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Unitamente alla domanda di ammissione ai concorsi gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato da notaio, di uno dei predetti documenti. Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da lire 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti meccanici dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le Commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con l'esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati primi nelle graduatorie suddette saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per il candidato che sia stato dichiarato «abile arruolato» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

a) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato della capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 157 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *maggio* 1962
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 392.

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Alla Direzione della Zecca
Via Principe Umberto n. 4. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (Provincia di .)
il (giorno, mese ed anno) . . . . domiciliato in (Provincia di .) via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso al posto di operaio di 2ª categoria qualificato (coefficiente 157) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di (indicare a quale dei due concorsi si intende parteipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di presso di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti meccanici: (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Si allegano i seguenti documenti: (indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Roma, .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3336)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 ottobre 1960, con il quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1960, registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 252;

Visto il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1961, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1961, registro n. 10 Difesa-Aeronautica, foglio n. 84;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a *quindici posti di tenente in servizio permanente* effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato:

Presidente:

Magg. Generale CC.r.c. s.p.e. Ruccia Francesco.

Magg. Generale CC.r.c. s.p. (a disp.) Padula Francesco, membro per l'Amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Colonnello CC.r.c. s.p.e. Pollio Pietro, membro per la geografia economica;

Ten. Col. CC.rc. s.p.e. Mayer Giuseppe, membro per la statistica;

Professore Ambrosini Antonio, membro per il diritto e legislazione aeronautica;

Professore Galateria Luigi, membro per il diritto amministrativo e costituzionale;

Professore D'Avanzo Walter, membro per il diritto civile e commerciale;

Professore Gera Giovanni, membro per l'economia politica e scienza delle finanze;

Ten. Col. CC.rc. s.p.e. Marino Antimo, membro supplente.

Segretario:

Maggiore CC.rc. s.p.e. Masini Rocco.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 giugno 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1962
Registro n. 23 Difesa-Aeronautica, foglio n. 389

(3646)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6121 del 25 marzo 1960, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per numero otto condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1959;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione per n. 31 concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854; l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui in narrativa:

1. Chiodo Alfonso	punti	54,216	su 100
2. Pinto Calogero	»	52,34	»
3. Barna Salvatore	»	51,823	»
4. Centineo Michele	»	51,094	»
5. Naura Giuseppe	»	50,139	»
6. Clemente Gesualdo	»	49,996	»
7. Frequenza Giuseppe	»	48,671	»
8. D'Anna Gesualdo	»	48,363	»
9. Baldanza Giuseppe	punti	47,558	su 100
10. Di Blasi Giacomo	»	47,493	»
11. Davì Salvatore	»	46,883	»
12. Madonia Cristoforo	»	46,88	»
13. Runfola Mariano	»	46 —	»
14. Spitaleri Antonino	»	45,784	»
15. Tripi Antonino	»	45,533	»
16. Schiera Salvatore	»	45,155	»
17. Tedesco Francesco	»	45,112	»
18. Leto Antonino	»	44,797	»
19. Miceli Filippo	»	43,901	»
20. Mazzara Vincenzo	»	43 —	»
21. Puglia Aurelio	»	42,681	»
22. Di Giovanni Giorgio	»	42,298	»
23. Saitta Antonio	»	41,50	»
24. Mangiapane Gaetano	»	41,232	»
25. Toia Giovanni	»	40,09	»
26. Di Palermo Salvatore	»	39,404	»
27. Mediati Domenico	»	38,557	»
28. Genova Giuseppe	»	38,287	»
29. Librizzi Marcello nato il 19-6-1930	»	36,50	»
30. Campo Giuseppe nato il 10-7-1931	»	36,50	»
31. Cicala Francesco	»	35,44	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 1° giugno 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 12941 del 1° giugno, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami per otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo, al 30 novembre 1959, bandito con decreto del medico provinciale, n. 6121 del 25 marzo 1960;

Viste le domande dei singoli candidati, con l'indicazione delle sedi preferite;

Considerato che il dott. Frequenza Giuseppe, non ha diritto ad assegnazione in quanto le sedi richieste sono occupate da concorrenti che lo precedono in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 e successive modifiche; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Chiodo Alfonso: Monreale (Centro);
2) Pinto Calogero: Bagheria (Aspra);
3) Barna Salvatore Monreale (Pioppo);
4) Centineo Michele: Alia;
5) Nuara Giuseppe: Castronovo di Sicilia;
6) Clemente Gesualdo: Godrano;
7) D'Anna Gesualdo: Sclafani Bagni;
8) Baldanza Giuseppe: Aliminusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'Albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 4 giugno 1962

Il medico provinciale: DE GRAZIA

(3623)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.